

ricarato dall' I. T. A. per la realizzazione del R. D. L. 8.1.1942 relativo all' accantonamento obbligatorio del fondo indennità impiegati.

L' Istituto resistette e il Tribunale con sentenza 30 aprile, 11 luglio 1945 ha emesso il seguente dispositivo:

1°) - Condanna l' Istituto convenuto al pagamento, in favore dell' istante, della somma di L. 500.000. (cinquecentomila) come sopra dovuta, con gli interessi legali del giorno della domanda al soldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in L. 30.839.60 ivi comprese L. 7.844,60 per competenze di procuratore e L. 20.400.// per onorari di difesa. -

2°) - Dichiarare la presente sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante gravame e senza cauzione. -

Il Tribunale, pertanto, come si deduce dalla motivazione della detta sentenza, ha disatteso molti punti delle domande attrici, ritenendo, tuttavia, che il compenso al Daboppi debba aspettare e possa determinarsi con una valutazione equitativa, tenendosi conto soprattutto della rilevata importanza obiettiva del: